

SERVIZI DI VIGILANZA ASSICURATIVA

Roma 13 dicembre 2007

Prot. n. 17-07-007363

Alle Imprese di Assicurazione e
Riassicurazione

All.ti n. 3

c.a. Amministratore Delegato

Oggetto: Albo gruppi di cui all'art. 85 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209.

L'articolo 85 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ha istituito l'Albo dei gruppi assicurativi prevedendone la tenuta da parte dell'Autorità.

Nell'Albo dei gruppi saranno iscritte le capogruppo di gruppi assicurativi e tutte le imprese italiane ed estere facenti parte del gruppo, secondo la definizione del Codice delle assicurazioni e delle disposizioni di attuazione contenute nell'articolo 12 della bozza di regolamento concernente il gruppo assicurativo, in pubblica consultazione a far data dal 5 dicembre 2007.

In relazione alle informazioni che dovranno confluire nell'Albo gruppi in fase di prima applicazione e ai fini del popolamento iniziale, si chiede a codesta impresa:

- di verificare, ai sensi dell'articolo 5 della citata bozza di regolamento, la sussistenza delle condizioni per l'assunzione della qualifica di capogruppo assicurativa;
- se del caso, di trasmettere a questa Autorità l'elenco delle imprese facenti parte del gruppo utilizzando il prospetto allegato.

Qualora codesta impresa non rivesta la qualifica di capogruppo assicurativa dovrà:

- se appartiene ad un gruppo assicurativo, darne comunicazione all'Isvap e trasmettere la presente nota alla propria capogruppo assicurativa o non assicurativa, che provvederà agli adempimenti richiesti;
- se non appartiene ad alcun gruppo assicurativo, fornire comunque specifica informativa in tal senso all'Isvap.

I riscontri alla presente nota dovranno essere trasmessi all'indirizzo anagrafica.gruppi@isvap.it, entro il 27 dicembre 2007

L'Isvap si riserva di richiedere caso per caso la documentazione necessaria per l'iscrizione nell'albo dei gruppi, ai sensi delle disposizioni di cui alla citata bozza di regolamento.

Distinti saluti.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

